

MISURA 221

1. Titolo della misura

Primo imboscamento di terreni agricoli

2. Articoli di riferimento

Titolo IV, Capo 1, sezione 2, Articolo 36 lettera b) punto i e sottosezione 2, Articolo 43 del Regolamento CE 1698/05

Articoli 30 e 31 e paragrafo 5.3.2.2.1 dell'Allegato II del Regolamento CE 1974/2006

3. Codice della misura

221

4. Motivazione dell'intervento

La motivazione alla base di tale misura è legata all'esigenza di diffondere la presenza del bosco e delle colture legnose forestali, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'intensificazione dell'attività agricola. La presenza di popolamenti forestali nei terreni agricoli permetterà di diminuire la concentrazione eccessiva di fertilizzanti e di contaminanti, che non consente di conseguire un uso sostenibile della risorsa idrica. Effetti positivi saranno inoltre conseguiti nei confronti della degradazione del suolo dovuta all'erosione, alla diminuzione di sostanza organica ed alla compattazione. La produzione di biomassa legnosa potrà inoltre esercitare un'influenza favorevole sulla mitigazione del cambiamento climatico, conseguente ai processi inquinanti dovuti all'emissione di gas ad effetto serra. La diffusione di formazioni forestali potrà inoltre determinare il miglioramento della biodiversità e del paesaggio.

5. Obiettivo della misura

La Misura mira al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici del PSR:

- Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca, derivanti dalle attività di coltivazione e di copertura erbacea delle superfici agricole, incrementare la fissazione di CO₂.

Tipologie d'intervento

La misura si articola in quattro azioni di seguito riportate:

AZIONE 1 - Boschi permanenti: realizzazione e manutenzione quinquennale di boschi naturaliformi realizzati con specie arboree autoctone di latifoglie e con specie arbustive ed arborescenti tipiche della macchia mediterranea.

La fisionomia del bosco che si intende realizzare (1.600 piante ad ettaro e turno illimitato) dovrà avere significato in funzione delle fisionomie di boschi rinvenibili nei territori circostanti e in condizioni analoghe d'esposizione, giacitura e caratteri pedologici, secondo quanto desumibile dalle informazioni fitosociologiche e selvicolturali dell'area d'intervento.

AZIONE 2 - Fustaie a ciclo medio-lungo: realizzazione e manutenzione di impianti arborei (400 piante ad ettaro e turno minimo di 40-45 anni) con latifoglie autoctone, anche di pregio (noce da legno, ciliegio da legno, frassino, olmo, taglio ed altre).

La creazione di primi imboschimenti interesserà quei terreni agricoli ad attività intensiva che, per profondità e freschezza, potranno garantire l'affermazione di popolamenti forestali anche con produzioni di legname di pregio.

L'imboschimento verrà effettuato con sesti geometrici e densità variabili a seconda della specie utilizzata per l'impianto e le caratteristiche pedoclimatiche della stazione. Si potrà prevedere l'utilizzo di specie secondarie del piano dominato (arbustive o arboreescenti), tipiche della vegetazione forestale mediterranea, che faciliteranno l'affermazione del soprassuolo arboreo secondo le buone norme della selvicoltura classica.

AZIONE 3 - Impianti a rapido accrescimento: La creazione di primi imboschimenti da legno a ciclo breve (1.600 piante ad ettaro e turno minimo di 10-12 anni) riguarderà esclusivamente le superfici agricole intensive con buon franco di coltivazione. Gli impianti che si andranno a costituire avranno finalità ambientali ma anche naturalistiche-paesaggistiche. La realizzazione di tali impianti permetterà l'utilizzo di latifoglie autoctone a rapida crescita (olmo, ontano napoletano, pioppi, querce ed altre).

AZIONE 4 - Fasce protettive e corridoi ecologici, realizzazione di fasce protettive e/o popolamenti (con 1.600 piante ad ettaro e di larghezza superiore a 20 metri e con una superficie minima di 0,5 ettaro e con turno minimo 12-15 anni) costituiti da specie autoctone di latifoglie (salici, pioppi, querce ed altre) con funzione di filtro antinquinamento, in prossimità di canali o corsi d'acqua. In particolare, tale azione riguarderà l'area del fiume Ofanto, in provincia di Bari.

Per l'Azione 1 il vincolo forestale è permanente. Per le azioni 2, 3 e 4 il periodo vincolativo sarà costituito dalla durata del ciclo produttivo (turno minimo).

La superficie minima d'intervento è di 2,0 Ha, ridotta a 1,0 Ha per le province di Brindisi e di Lecce.

Gli impianti, per essere ammessi alla liquidazione, dovranno essere effettuati con materiale di propagazione compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 386/2003 e secondo le prescrizioni della normativa europea in materia di commercializzazione di semi o piante forestali.

L'aiuto non viene accordato ad agricoltori che beneficiano del prepensionamento e per l'impianto di alberi natalizi. In caso di primo imboschimento con l'Azione 3 e 4, l'aiuto per i costi d'imboschimento è concesso unicamente per le spese d'impianto.

6. Beneficiari

Il sostegno in oggetto è concesso ad agricoltori e altre persone fisiche e entità di diritto privato, singoli ed associati, e Comuni, singoli ed associati.

Sono esclusi dall'aiuto gli agricoltori che beneficiano del prepensionamento e coloro i quali intendono realizzare impianti di alberi natalizi.

7. Definizione di "terreno agricolo"

Si definisce "terreno agricolo" un terreno nel quale è esercitata la coltivazione di seminativi (cereali, legumi freschi o secchi, patate, barbabietole, piante foraggiere, industriali, orticole, ecc.) e/o di coltivazioni legnose agrarie (frutteti, vigneti, etc.), così come definito all'art. 31 del Reg. CE 1974/2006;

Il primo imboscamento, quindi, riguarderà le superfici agricole, purché in produzione negli ultimi due anni precedenti la presentazione della domanda di finanziamento investite a seminativi e/o colture permanenti agrarie (superfici computabili come SAU con esclusione dei pascoli e prati permanenti) e comunque ammissibili ai sostegni in riferimento all'art. 42 del Reg. CE n. 1698/05.

Non sono ammissibili al sostegno:

- le superfici coltivate a prato permanente, prato pascolo e pascolo, le superfici in genere che risultano in fase di rinaturalizzazione e quelle percorse da incendio.
- gli impianti finalizzati alla produzione di alberi di Natale.

Non è ammesso l'utilizzo materiale di riproduzione e/o propagazione geneticamente modificato per la realizzazione degli imboscamenti, o per interventi di completamento accessori all'impianto.

L'attivazione delle Azioni riferibili alla Misura di primo imboscamento di superfici agricole farà riferimento e sarà conforme ai seguenti strumenti regionali:

- Piano Forestale Regionale (P.F.R.);
- Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboscamenti.

Le Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboscamenti, appositamente predisposte dal Settore Foreste della Regione, devono contenere specificazioni relative alla caratterizzazione delle diverse tipologie di intervento, con particolare riferimento all'utilizzo delle specie, agli investimenti minimi e massimi per tipo di impianto, nonché alle norme di gestione e manutenzione.

La scelta delle specie dovrà essere compatibile con le caratteristiche stazionali. Nelle aree protette, nei siti Natura 2000, negli ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologici e di aree di tutela paesaggistica, oltre che nella realizzazione dell'Azione 1, è prescritto l'utilizzo esclusivo di specie autoctone. In tutti i casi, i popolamenti dovranno essere polispecifici e composti anche da specie arbustive, compatibilmente con le tecniche colturali adottate nella pratica corrente, al fine di mantenere od incrementare la biodiversità. Inoltre, nei siti Natura 2000 il primo imboscamento dovrà essere compatibile con gli obiettivi e le finalità previsti espressamente dai piani di gestione delle predette aree. Nelle formazioni destinate ad essere governate ad alto fusto le specie accessorie potranno essere soggette a periodica ceduzione. Il materiale di propagazione provvisto di radici potrà essere micorrizzato, al fine di garantire migliori condizioni d'attecchimento e d'accrescimento.

Nei casi in cui, a motivo dell'estensione degli imboscamenti, questi siano rilevanti in riferimento alla normativa sulla Valutazione d'Incidenza (VI) le relative procedure dovranno essere attivate preliminarmente al rilascio della decisione individuale della concessione del sostegno.

Gli imboscamenti oggetto dei sostegni di cui all'art. 43 del Reg. CE 1698/05, alla scadenza del periodo di impegno, rimangono soggetti alle norme forestali, ambientali e paesaggistiche vigenti, fatta eccezione per gli imboscamenti delle tipologie 2, 3 e 4, per i quali, al termine del ciclo produttivo definito nei Piani colturali, l'uso dei terreni può ritornare agricolo.

I beneficiari di pagamenti per primo imboscamento di terreni agricoli si impegnano a rispettare i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli Allegati III e IV del Reg. CE 1782/03.

8. Definizione di agricoltore

Si definisce “imprenditore agricolo professionale” (I.A.P.) il soggetto che svolge la propria professione nell’ambito e nei limiti individuati dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99, si definisce imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) “...*colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CE 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all’art. 17 del citato regolamento CE 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al 25%. Le regioni ...*”

9. Disposizioni e criteri per l’individuazione delle aree da rimboschire tali da soddisfare le condizioni locali e la compatibilità con i requisiti ambientali, in modo particolare la biodiversità, secondo quanto previsto dall’articolo 50 comma 6 del Regolamento CE 1698/2005 e dall’Articolo 34 sulle disposizioni attuative

I nuovi impianti saranno realizzati su tutta la S.A.U. della Regione Puglia in considerazione del fatto che si opera nella regione italiana con il più basso indice di boscosità. Pertanto, si ritiene di intervenire su tutta la superficie agricola coltivabile al fine di aumentare la superficie forestale.

Sarà comunque data priorità alle seguenti aree:

- a) zone vulnerabili ai nitrati;
- b) aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata;
- c) aree a rischio idrogeologico.

Inoltre, fra i terreni agrari suscettibili d’imboscamento, importanza non secondaria rivestono i seminativi della Murgia derivanti dalla trasformazione a coltura agraria dei pascoli. In tali aree agricole, infatti, particolarmente poveri per costituzione del suolo, si prevede l’utilizzo di specie tipiche dei pascoli arborati al fine di far ritornare tali superfici al loro stato originario.

Nelle aree ricadenti nelle zone Natura 2000 il primo imboscamento sarà realizzato solo se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito.

I nuovi impianti dovranno riprodurre le caratteristiche degli ecosistemi forestali tipici del contesto ambientale in cui è inserita l’area interessata dai lavori e dovranno prevedere l’impiego di specie autoctone, da scegliersi tra le specie consigliate dal Settore Foreste della Regione Puglia per provincia d’intervento.

Al fine di realizzare popolamenti arborei equilibrati per specie e composizione sia nella facies arborea che arbustiva, è consentito l'impiego di tutte le specie autoctone secondarie, arboree o arbustive (olivastro, biancospino, lentisco, pero selvatico, corniolo, fillirea, terebinto, ginestra, tamerice, etc.), tipiche formazioni vegetanti che si riscontrano nella regione, purché impiegate come specie di accompagnamento e in consociazione alle specie arboree principali, in misura non superiore al 20%.

L'insieme di tutte le condizioni su esposte consente di garantire che gli interventi siano adatti alle condizioni locali, compatibili con l'ambiente e, dove opportuno, preservino l'equilibrio tra silvicoltura e fauna selvatica.

Gli interventi che si andranno a realizzare apporteranno, inoltre, un contributo positivo in termini di riqualificazione del territorio forestale regionale, nel rispetto della corretta sostenibilità ambientale.

Gli impianti non saranno realizzati in terreni agricoli come prati e pascoli dove potrebbero comportare una diminuzione della biodiversità. Gli interventi previsti dalla presente misura dovranno in ogni caso rispettare la tutela dell'ambiente e in particolare garantire l'integrità dei siti della Rete Natura 2000 (Direttiva "Uccelli" e Direttiva "Habitat"). In particolare, in tali aree Natura 2000 non sono ammissibili impianti che non siano compatibili con gli obiettivi del sito, come previsto dall'art. 6 della direttiva 92/43/CEE Habitat.

10. Descrizione della metodologia per la determinazione dei costi di impianto, manutenzione e mancato reddito

Si rinvia a quanto indicato all'allegato 6 del presente PSR.

11. Intensità dell'aiuto per la determinazione del sostegno, l'ammontare e la durata dei premi annuali che contribuiscono alla copertura dei costi di manutenzione e al mancato reddito

Partecipazione del FEASR al contributo pubblico 57,75%

Aiuti all'impianto

Per **costo dell'imboschimento o costo dell'impianto**, si intende l'importo allo stato finale dei lavori, risultante dalla somma della quantità di materiali e/o opere impiegate come rapportate ai prezzi dei prezziari di riferimento. I materiali e le opere ammissibili sono dettagliatamente riportati nelle Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti.

Qualora le spese effettivamente sostenute e documentate siano inferiori a quelle indicate dai prezziari si computeranno le sole spese effettivamente sostenute.

Per **costo massimo ammissibile dell'impianto** si intende l'importo massimo delle quantità di materiali e/o opere impiegati computabile per il contributo.

Qualora il "*costo dell'imboschimento*" sia inferiore al "*costo massimo ammissibile*" il sostegno per l'impianto verrà calcolato sulla base delle sole spese effettivamente sostenute.

Per **massimale finanziabile**, si intende l'aiuto massimo che si può corrispondere per unità di superficie rimboscita nel caso in cui vengano riconosciute idonee voci di spesa

per importi complessivi pari o superiori al costo massimo ammissibile definito per la specifica tipologia di intervento realizzata.

Negli ambiti territoriali di seguito elencati l'entità dell'aiuto per i costi di impianto è pari all'80% dei costi ammissibili:

- zone montane di cui all'art. 36, lettera a), punto i) del Reg. CE 1698/05;
- zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane di cui all'art. 36, lettera a), punto ii) del Reg. CE n. 1698/05;
- zone agricole Natura 2000 designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e zone agricole incluse nei Piani di Gestione dei bacini idrografici ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. In tali ambiti territoriali, pertanto, l'importo massimo o massimale finanziabile è pari all'80% del costo massimo ammissibile per la specifica tipologia di intervento.

Nelle rimanenti aree l'entità dell'aiuto per i costi di impianto è pari al 70% dei costi ammissibili; in tali ambiti territoriali, pertanto, l'importo massimo o massimale finanziabile è pari al 70% del costo massimo ammissibile per la specifica tipologia di intervento.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto.

Premio annuale per ettaro imboschito a copertura dei costi di manutenzione

E' corrisposto per 5 anni per i soli imboschimenti riconducibili alle Azioni 1 e 2, secondo quanto disposto all'articolo 43 del Reg. CE n. 1698/05. L'importo è differenziato in funzione delle tipologie di imboschimento e degli ambiti territoriali ed è giustificato in relazione ai costi medi effettivamente riconoscibili per l'effettuazione di ordinarie manutenzioni, applicando i valori di prezzi forestali.

Premio annuale per ettaro imboschito a compensazione delle perdite di reddito

E' corrisposto per 15 anni per i soli imboschimenti riconducibili alle Azioni 1 e 2, secondo quanto disposto dall'art. 43 del Reg. CE n. 1698/05. L'importo è differenziato in funzione del possesso o meno della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P. come definito dal Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 27 maggio 2005), nonché dell'ambito territoriale all'interno del quale viene realizzato.

Per la corresponsione del premio in questione, la qualifica di I.A.P. è assimilata al termine "agricoltore" di cui al comma 1 dell'art. 33 del Reg. CE 817/04 e all'allegato al Reg. CE 1698/05 in riferimento all'applicazione del già citato art. 43 del medesimo Regolamento.

Il sostegno è concesso in due forme:

- 1) in conto capitale del 70% (o 80%) per i costi d'impianto;
- 2) come premi calcolati secondo le procedure di cui al paragrafo 10.

In particolare, nel caso di proprietari o affittuari di terreni di proprietà privata, o affittuari/concessionari di terreni agricoli di proprietà pubblica:

- sostegno delle spese di impianto pari al 70% del montante degli investimenti eleggibili;
- premio annuale per ettaro, per un periodo massimo di 5 anni;
- premio annuale, volto a compensare le perdite di reddito derivanti dall'imboschimento, fino ad un massimo di 700 euro per ettaro e per un periodo di 15 anni, nel caso di imprenditori agricoli e forestali singoli o associati, ai sensi della normativa vigente.

Oppure

- premio annuale, volto a compensare le perdite di reddito derivanti dall'imboschimento, fino ad un massimo di 150 euro per ettaro e per un periodo di 15 anni, per le altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato;
- nel caso di imboschimenti con cicli inferiori ai 15 anni il sostegno, di cui ai punti precedenti, è limitato esclusivamente ai costi di impianto.

Il sostegno per l'imboschimento dei terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi d'impianto. Nel caso tali terreni sono concessi in affitto a persone fisiche o a entità di diritto privato, i premi annuali sono concessi agli affittuari.

Solo per i costi di impianto, potranno essere concessi anticipi nella misura massima del 20% dell'aiuto pubblico concesso, previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa pari al 110% dell'importo concedibile. Conformemente a quanto disposto all'articolo 56, paragrafo 2 del Regolamento CE 1974/2006, così come modificato dal Reg. 363/09, la concessione dell'anticipo fino al 50% dell'aiuto pubblico riguarda gli investimenti per i quali la decisione di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010.

12. Collegamento delle misure proposte con i Programmi Forestali nazionali/subnazionali o strumenti equivalenti e con la Strategia Comunitaria in materia di Foreste

La presente misura è coerente con la programmazione forestale nazionale (D.Lvo 227/2001) e con quella regionale (Piano Forestale Regionale: linee guida di programmazione forestale 2005-2007. D.G.R. n. 1968 del 28/12/2006) che segue gli indirizzi nazionali in materia di conservazione dell'ambiente forestale, della sua gestione e dell'incentivazione all'uso delle risorse naturali.

La misura persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649: "Strategia forestale dell'Unione Europea" ed appare coerente con gli impegni sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in sede internazionale e di conferenze interministeriali.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda al paragrafo precedente relativo alle disposizioni comuni a diverse misure forestali.

13. Coerenza con i piani di protezione delle foreste per le aree classificate ad alto o medio rischio d'incendio e agli elementi che assicurano la conformità delle misure proposte con questi piani di protezione

La misura opera nel rispetto del piano antincendio regionale (DGR n. 2004 del 30/12/2005, prorogato fino al 31/12/2007 con DGR n. 576 del 15/05/2007), redatto ai sensi del Reg. CEE 2158/92, e valido sino al dicembre 2007. In tale Piano sono definite

le aree della Puglia ad alto e medio rischio d'incendi e gli interventi da porre in essere sia per la prevenzione che per la lotta attiva agli incendi boschivi. Per ulteriori chiarimenti si rimanda al paragrafo relativo alle disposizioni comuni a diverse misure forestali.

14. Finanziamento

Spesa Pubblica Totale	23,446 MEURO
di cui FEASR	13,541 MEURO

15. Disposizioni transitorie

La Regione Puglia applica l'articolo 7 del Reg. CE 1320/2006, al fine di effettuare pagamenti per impegni pluriennali. I pagamenti relativi a tali impegni saranno effettuati dopo il termine finale di ammissibilità delle spese dell'attuale periodo di programmazione.

Il riferimento normativo della misura sono l'articolo 31 del Reg. CE 1257/1999 e articolo 36, lettera b), punto i), e 43 del Reg. CE 1698/2005.

L'importo è pari a 8.550.000 Euro di spesa pubblica, pari a 4.916.250 Euro di contribuzione FEASR.

16. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari

Tipo di indicatore	Indicatore	Obiettivo 2007-2013
Realizzazione	Numero totale di beneficiari di aiuti all'imboschimento	298
	<i>di cui nuove aziende</i>	190
	Numero di ettari imboschiti	2.505
	<i>di cui nuove superfici</i>	1.596